



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**“Fondo Pensione dei Professori Ordinari e
Dirigenti dell'Università Bocconi”**

Aggiornato al 29.07.2026

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

Art. 2 Forma Giuridica

Art. 3 Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 Regime del Fondo

Art. 5 Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 Scelte di investimento

Art. 7 Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 Contribuzione per i Professori Ordinari dell'Università Bocconi

Art. 8 bis Contribuzione per i Dirigenti dell'Università Bocconi

Art. 9 Determinazione della posizione individuale

Art. 10 Prestazioni pensionistiche e RITA per i Professori Ordinari dell'Università Bocconi

Art. 10 bis Prestazioni pensionistiche e RITA per i Dirigenti dell'Università Bocconi

Art. 11 Erogazione delle prestazioni pensionistiche per i Professori Ordinari dell'Università Bocconi

Art. 11-bis – Erogazione delle prestazioni pensionistiche per i soli Dirigenti dell'Università Bocconi

Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i Professori Ordinari dell'Università Bocconi

Art. 12 bis Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i Dirigenti dell'Università Bocconi

Art. 13 Anticipazioni per i Professori Ordinari dell'Università Bocconi

Art. 13 bis Anticipazioni per i Dirigenti dell'Università Bocconi

Art. 13 ter Prestazioni accessorie

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 Organi del Fondo

Art. 15 Assemblea degli iscritti- Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 Assemblea degli iscritti-Attribuzioni

Art. 17 Assemblea degli iscritti -Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 Presidente

Art. 23 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 24 Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 25 Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 Direttore Generale

Art. 27 Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 Incarichi di gestione

Art. 29 Conflitti di interesse

Art. 30 Gestione Amministrativa

Art. 31 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 Modalità di adesione

Art. 34 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 35 Comunicazioni e reclami

Art. 35 bis Clausola compromissoria

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 Modifica dello Statuto

Art. 37 Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 Rinvio

PARTE I- IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il Fondo Pensione dei Professori Ordinari di 1a fascia e dei Dirigenti dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano", in forma abbreviata "Fondo Pensione Bocconi" (di seguito "Fondo") in attuazione della delibera Consiliare del 9 febbraio 1987 (di seguito "fonti istitutive").
2. Il Fondo ha durata fino all'anno 2050 e può essere prorogato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" e dell'assemblea dei Soci, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano – presso la Direzione - People & Culture dell'Università Commerciale Luigi Bocconi.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del fondo è fondopensioneboconi@legalmail.it.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1339.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo Pensione Bocconi i Professori Ordinari di 1^a fascia e i Dirigenti in servizio effettivo presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
2. La modalità di adesione al Fondo Pensione Bocconi è esplicita.
Per i soli Dirigenti assunti presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti. Trattasi di lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando.
3. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art.6 – Scelte di investimento

1. Il fondo gestisce le proprie risorse attraverso polizze assicurative stipulate con imprese assicurative di cui al d.lgs. 209/2005 e successive integrazioni e modificazioni. La politica di investimento, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento sono descritti nella Nota informativa.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1) direttamente a carico dell'aderente in % dei contributi versati (comprensivi della quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie);
 - a.2) in percentuale del patrimonio del Fondo.
 - b) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del Fondo.

- c) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia;
 - c-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia;
 - c-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b), in relazione al comparto nel quale è investita la posizione individuale residua;
 - c-bis. 2) in cifra fissa.
- 2.** Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
- 3.** L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione per i Professori Ordinari dell'Università Bocconi

- 1.** Per gli aderenti con qualifica di professore Ordinario - in quanto dipendenti del pubblico impiego non contrattualizzato, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni, per i quali è previsto il regime dell'Indennità di buonuscita, che esclude il regime di TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante versamento di contributi a carico del Professore Ordinario (aderente) e dell'Università Bocconi (datore di lavoro).
- 2.** La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dell'Università Bocconi (datore di lavoro) e degli aderenti con qualifica di Professore Ordinario può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa.
- 3.** Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente con qualifica di Professore Ordinario determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
- 4.** L'aderente con la qualifica di Professore Ordinario può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
- 5.** In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente con qualifica di Professore Ordinario secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 8 bis – Contribuzione per i Dirigenti dell'Università Bocconi

- 1.** Per gli aderenti con qualifica di Dirigente dell'Università Bocconi il finanziamento del fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore (Dirigente), del datore di lavoro (Università Bocconi) e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
- 2.** La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dell'Università Bocconi (datore di lavoro) e dei Soci con qualifica di Dirigente (aderenti) può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.
- 3.** L'adesione tacita al Fondo (possibile per i soli dirigenti) comporta la devoluzione del TFR maturando.
- 4.** Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente con qualifica di Dirigente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
- 5.** Per gli aderenti con la qualifica di Dirigente è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
- 6.** L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora l'aderente contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
- 7.** In costanza del rapporto di lavoro l'aderente con qualifica di Dirigente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di

lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

8. L'aderente con qualifica di Dirigente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente con qualifica di Dirigente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente di cui all'articolo 7, c. 1 lett. a.1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata annualmente in base al rendimento della gestione assicurativa.

4. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA per i Professori Ordinari dell'Università Bocconi

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a) pensione complementare di vecchiaia;
- b) pensione complementare di anzianità;
- c) rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

2. L'aderente con qualifica di Professore Ordinario matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'aderente con qualifica di Professore Ordinario che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. L'aderente con qualifica di Professore Ordinario che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

3. L'aderente, con qualifica di Professore Ordinario che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 2, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente con qualifica di Professore Ordinario che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 2, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 5 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà

fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente cambiare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente con qualifica di Professore ordinario può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente con qualifica di Professore Ordinario ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi art. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente con qualifica di Professore Ordinario matura il diritto alla pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo.

10. L'aderente con qualifica di Professore Ordinario, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore dell'aderente risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

11. Le presenti norme si applicano anche agli aderenti con qualifica di Professore Ordinario la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare o forma pensionistica individuale computando anche l'anzianità di partecipazione maturata presso il fondo di provenienza.

12. L'aderente con qualifica di Professore Ordinario che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale. Le prestazioni pensionistiche, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. b).

Art. 10 bis – Prestazioni pensionistiche e RITA per i Dirigenti dell'Università Bocconi

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'aderente con qualifica di Dirigente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 bis ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente con qualifica di Dirigente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo

massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente con qualifica di Dirigente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente cambiare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi art. 12 bis e 13 bis, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente con qualifica di Dirigente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente con qualifica di Dirigente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente con qualifica di Dirigente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 bis commi 5 e 6.

Art. 11 – Erogazione delle prestazioni pensionistiche per i Professori Ordinari dell'Università Bocconi

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 11-bis – Erogazione delle prestazioni pensionistiche per i soli Dirigenti dell'Università Bocconi

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e

successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione.

5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del fondo pensione per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i Professori Ordinari dell'Università Bocconi

1. L'aderente con qualifica di Professore Ordinario nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo può presentare apposita domanda per l'esercizio di una delle seguenti opzioni:

a) riscatto della posizione individuale;

b) trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche complementari ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs 124/93.

2. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto

1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d). In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all'art. 1, comma 1, del presente statuto, comporta la riattivazione del rapporto contributivo.

3. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l'aderente con qualifica di Professore Ordinario che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a cinque anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3 bis, del Dlgs 124/93. Le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. In caso di morte dell'aderente con qualifica di Professore Ordinario prima del pensionamento, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa anticipata" (RITA), la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'aderente deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'aderente Socio. In mancanza anche di disposizioni dell'aderente la posizione resta acquisita dal Fondo.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 12 bis – Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i Dirigenti dell'Università Bocconi

1. L'aderente con qualifica di Dirigente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente con qualifica di Dirigente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto 252/2005, l'intera posizione individuale maturata;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente con qualifica di Dirigente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni per i Professori Ordinari dell'Università Bocconi

1. L'aderente con qualifica di Professore Ordinario iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; con facoltà di reintegrare la propria posizione. Non sono ammesse altre anticipazioni né riscatti diversi da quello di cui all'art.10, comma 1, lettera c) del Dlgs 124/93. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

2. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Fondo concede, ai sensi dell'art.7, comma 4 del Dlgs 124/93, l'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

4. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'anticipazione e della relativa erogazione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposite deliberazioni.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13 bis – Anticipazioni per i Dirigenti dell'Università Bocconi

1. L'aderente con qualifica di Dirigente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono

considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13 ter – Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità, premorienza finanziate dal datore di lavoro.

2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.

3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa

4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'assemblea degli iscritti;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei sindaci.

Art. 15 – Assemblea degli iscritti- criteri di costituzione e composizione

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti iscritti al Fondo.

16 – Assemblea degli iscritti - Attribuzioni

1. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria

2. L'assemblea in seduta ordinaria delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive dell'associazione, sulla nomina e sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione del Fondo di sua spettanza; conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del collegio sindacale, ad una società di revisione, ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico e, sentito il collegio sindacale, provvede all'eventuale revoca ricorrendone una giusta causa.

3. L'assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla messa in liquidazione del fondo, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art.17 – Assemblea degli iscritti - modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del giorno, l'ora del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, spedita a ciascun aderente al domicilio risultante dal libro relativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Qualora risulti più agevole su valutazione del Presidente la convocazione può essere fatta con qualunque mezzo di rapida comunicazione (comprese le email) che fornisca prova documentale, purché con il preavviso di cinque giorni. In tal caso la convocazione va effettuata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli aderenti, ovvero da almeno tre componenti il Consiglio di amministrazione

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei degli aderenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

5. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti.

6. L'aderente che riveste anche la carica di componente dell'organo di Amministrazione o di controllo, non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.

7. Ogni aderente ha diritto ad un voto. L'aderente può farsi rappresentare con delega scritta da altro aderente non amministratore. La delega di rappresentanza può essere conferita solo per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

8. Ogni aderente non può essere portatore di più di cinque deleghe.

9. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in mancanza, dal consigliere più anziano.

10. Il verbale della Assemblea Ordinaria è redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei componenti, di cui metà eletti dall'assemblea, in base a candidature presentate dagli aderenti, tenuto conto della necessità di rotazione degli incarichi e dell'anzianità di servizio, e metà designati dall'Università Commerciale "Luigi Bocconi" in rappresentanza del datore di lavoro.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: in attuazione del principio di pariteticità e di rappresentanza di genere, per la designazione dei componenti in rappresentanza del datore di lavoro, il comitato esecutivo dell'Università delibera sui nominativi da designare in rappresentanza dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" avendone previamente verificato la disponibilità ad assumere l'incarico. La designazione prevede un numero di candidati in numero pari ai consiglieri da nominare più due supplenti. L'assemblea provvede a ratificare i consiglieri in oggetto. Per la designazione dei componenti in rappresentanza dei lavoratori, avendone previamente verificato la disponibilità ad assumere l'incarico tramite le competenti strutture dell'Università, l'assemblea nomina un numero di candidati superiore al numero di consiglieri da nominare

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art.19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, se designati dal Comitato esecutivo, vengono sostituiti dall'Università Commerciale "Luigi Bocconi" attingendo dai supplenti, se eletti dall'Assemblea degli Aderenti vengono sostituiti dal primo dei non eletti.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art.20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- provvede alla gestione del Fondo ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile, in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce il piano d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio di previsione relativo alla gestione amministrativa del Fondo;
- individua la Compagnia di Assicurazione cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, e stipula le relative convenzioni;
- individua la società per la gestione amministrativa a cui affidare la fornitura di servizi amministrativi e stipula la relativa convenzione;
- predispone Nota Informativa relativa alle caratteristiche del Fondo e la aggiorna ove ciò sia reso necessario nel rispetto della normativa vigente;
- delibera le modifiche da apportare allo Statuto in caso di sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
- nomina il Presidente del Fondo ed il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del presente Statuto;
- convoca l'Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio di Amministrazione in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata all'indirizzo d'ufficio o con qualunque mezzo di rapida comunicazione (posta elettronica), con l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti.
3. Il consiglio di Amministrazione si può riunire anche con modalità telematiche o telefoniche purché il segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, divenendo quest'ultima la sede formale della riunione. Il Presidente accerta - dandone atto a verbale - l'identità dei consiglieri presenti e collegati in video o teleconferenza.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del Decreto le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
8. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione Europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti.
 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
 3. Il Presidente del Fondo:
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Fondo;
 - convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
 - convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione.
- Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte in via congiunta, dal Presidente e da altro Consigliere del Fondo. In caso di impossibilità del Presidente, le disposizioni suddette dovranno essere sottoscritte in via congiunta dal Vice Presidente e da altro Consigliere del Fondo.
- tiene i rapporti con gli enti ed organismi esterni e di vigilanza;
 - trasmette alla Covip ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi e due supplenti di cui un effettivo e un supplente eletti dall'Assemblea e un effettivo e un supplente nominato dall'Università Commerciale "Luigi Bocconi".
2. L'elezione di Sindaci avviene con le seguenti modalità: in attuazione del principio di pariteticità e rappresentanza di genere. Per la designazione dei componenti in rappresentanza del datore di lavoro, il Comitato Esecutivo dell'Università delibera sui nominativi da designare in rappresentanza dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" avendone previamente verificato la disponibilità ad assumere l'incarico. La designazione prevede un numero di candidati pari al numero di sindaci da nominare effettivi e supplenti. L'Assemblea provvede a ratificare i Sindaci in oggetto. Per la designazione dei componenti in rappresentanza dei lavoratori, avendone previamente verificato la disponibilità ad assumere l'incarico tramite le competenti strutture dell'Università, l'Assemblea nomina un numero di candidati pari al numero di sindaci effettivi e

supplenti da nominare sulla base di una apposita lista.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. La funzione di revisione legale è affidata ad una Società di Revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.

3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4 del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno.

2. Le convocazioni sono fatte tramite lettera all'indirizzo d'ufficio o con qualunque mezzo di rapida comunicazione (posta elettronica).

3. Il Collegio si può riunire anche con modalità telematiche o telefoniche.

4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della Funzione di Revisione Interna riferisce all'organo di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Il fondo gestisce le proprie risorse attraverso polizze assicurative stipulate con imprese assicurative di cui al d.lgs. 209/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

2. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Art. 29 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- la tenuta della contabilità;
- la raccolta e gestione delle adesioni;
- la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- la gestione delle prestazioni;

- la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - la predisposizione della modulistica e della Nota Informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, le relazioni sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione e della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dall'avente diritto direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione

delle somme oggetto di rimborso.

7. Per i Dirigenti, In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP riportandole nella Nota informativa.

Art. 35 bis – Clausola compromissoria.

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Fondo, i Soci, gli Amministratori ed i liquidatori, in dipendenza dell'atto costitutivo e/o del presente statuto, saranno differite al giudizio di un collegio di arbitri.

2. Ciascuna parte nominerà un arbitro e gli arbitri così nominati (o il Presidente del Tribunale di Milano in difetto di accordo) nomineranno uno o, (ove necessario ad assicurare il numero dispari) altri due arbitri.

3. Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio arbitro entro trenta giorni anche questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.

4. Gli arbitri così nominati giudicheranno senza formalità di procedura secondo diritto, quali amichevoli compositori ed inappellabile.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari

stabilendone modalità e termini per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.